

N. R.G. 1439/2017



TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

(art. 702-bis ss. c.p.c.)

Il Giudice dott. Piero Leanza, a scioglimento della riserva assunta il 24.1.2018 nella causa civile iscritta al n. 1439/2017 di Ruolo Generale vertente

t r a

rappresentata e difesa dall'avv. _____

- parte ricorrente -

e

_____, rappresentato e difeso dall'avv _____

- parte resistente -

ha emesso la seguente ordinanza ex art. 702-bis ss. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* di data 25.2.2016 il sig. _____ conveniva in giudizio il sig. _____ chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 12.000,00, asseritamente consegnata a titolo di mutuo, con fissazione di termine *ex art. 1183 comma 2 c.c.*

Si costituiva in giudizio il sig. _____, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto – per i motivi specificamente indicati in comparsa e qui da intendersi richiamati – e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e rigettarsi comunque nel merito le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Va innanzitutto esclusa la competenza per materia del Tribunale delle imprese, eventualmente configurabile alla luce delle deduzioni delle parti e la cui risoluzione è stata prospettata, in via astrattamente preliminare, dal Giudice in esito allo scioglimento della riserva espressa alla prima udienza. Invero, allo stato degli atti non risulta provata la qualità di socio occulto del sig. _____, né il resistente ha richiesto specifiche prove sul punto, limitandosi a prefigurare l'eventuale escussione di non meglio identificati testi in comparsa di costituzione e risposta.

Pertanto, *ex art. 38, u.c., c.p.c.*, va affermata la competenza di questo Tribunale e si procede all'esame del



merito della controversia.

Condivisibile giurisprudenza afferma che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Invero, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr., *ex multis*, Cass. 3642/2004).

Pertanto, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, così da invertire l'onere della prova, con la conseguenza che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione (cfr. Cass. 9864/2014; nel medesimo senso, Cass. 6295/2013).

Nel caso di specie il ricorrente ha provato per documenti la consegna di denaro dimettendo copia di avvenuto bonifico recante la causale: "*bonifico a per prestito*" (doc. 1 parte ricorrente); tuttavia, lo stesso non ha assolto per intero al suo onere probatorio, mancando la predette, necessaria, prova del titolo in base al quale è stata effettuata tale corresponsione di danaro, la quale potrebbe essere avvenuta per numerose ragioni.

Per i motivi sopra esposti, ritenuti assorbenti rispetto alle altre questioni prospettate dalle parti, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe di cui al DM 55/2014, valore determinato sulla base del valore della controversia, valori medi ridotti della metà ex art. 4 DM 55/2014 in ragione della minima complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:

-Rigetta il ricorso;

-Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, liquidate in euro, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge.

Pordenone, 7.2.2018

Il G.I.

(Dott. P. Leanza)

